

Comune di San Polo dei Cavalieri

Provincia di Roma



REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Approvato con delibera CC. N. del

INDICE

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Ambito di applicazione e fonti
- Art. 2 – Limiti di importo e divieto di frazionamento
- Art. 3 – Programmazione e previsione
- Art. 4 – Responsabile del procedimento
- Art. 5 – Atti autorizzatori – Impegno di spesa- Perizia suppletiva
- Art. 6 – Modalità di esecuzione degli interventi in economia
- Art. 7 – Scelta del contraente
- Art. 8 – Indagine di mercato (gara ufficiosa)
- Art. 9 – Albo Fornitori
- Art. 10 – Criteri di scelta
- Art. 11 - Perfezionamento affidamento – Post informazione - Obblighi di comunicazione e stipulazione del contratto

Titolo II

SEZIONE A – LAVORI

- Art. 12 – Limiti di importo per i lavori
- Art. 13 – Tipologia dei lavori eseguibili in economia
- Art. 14 – Affidamenti in economia complementari all'appalto
- Art. 15 – Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto
- Art. 16 – Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo
- Art. 17 – Lavori d'urgenza
- Art. 18 – Lavori di somma urgenza
- Art. 19 – Perfezionamento del contratto - Garanzie
- Art. 20 – Piani di sicurezza
- Art. 21 – Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

Titolo III

SEZIONE B – FORNITURE E SERVIZI

- Art. 22 – Limiti di importo e sistemi di affidamento - Congruità dei prezzi
- Art. 23 – Tipologia delle forniture eseguibili in economia
- Art. 24 – Tipologia dei servizi eseguibili in economia
- Art. 25 – Modalità di affidamento di servizi
- Art. 26 – Preventivi
- Art. 27 – Garanzie
- Art. 28 - Liquidazioni e pagamenti

Titolo IV

NORME FINALI

- Art. 29 – Verifica dell'anomalia o della congruità delle offerte
- Art. 30 – Stipulazione del contratto
- Art. 31 - Tutela dei dati personali
- Art. 32 – Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione e fonti

1. Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia che si riferiscono alle tipologie degli interventi specificati nei successivi articoli. E' emanato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito solo "Codice"), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario vigenti nell'ordinamento nazionale.

2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano alle seguenti disposizioni:

- per i lavori: art. 125, c.5, D. Lgs. 12.4.2006 n.163 e disposizioni contenute nel Regolamento generale approvato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554;
- per le forniture e i servizi: art.125, c.9 D. Lgs. 12.4.2006 n.163 e D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384;
- per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura: Determinazione n.4 del 29 marzo 2007 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP).

Le regole di affidamento e di esecuzione sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento in economia avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi si rinvia all'ordinamento giuridico vigente e in particolare all'art. 3 del Codice.

4. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti indicati ai successivi articoli. Per quanto non espressamente previsto con il presente Regolamento, si rinvia ai principi generali, alle norme applicabili contenute nel Regolamento per la disciplina dei contratti, ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di lavori, servizi e somministrazioni o forniture. Nei casi opportuni, il presente regolamento si conforma ai pronunciamenti dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici con l'obiettivo di rendere quanto più possibile univoca l'applicazione di una disciplina che si presta, anche in relazione al complesso quadro normativo e giurisprudenziale, a molteplici modalità d'utilizzo e interpretazione.

Art. 2 Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati, fino a € 200.000 per i lavori e fino a € 193.000 per i servizi e le forniture. Detto limite di importo è automaticamente adeguato ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa in materia.

2. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

3. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi dal ricorso all'appalto.

4. Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatici dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del responsabile dell'ufficio; in particolare deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito di rescissione di contratto d'appalto. In particolare non può essere considerato frazionamento artificioso l'opera pubblica di importo superiore ai limiti di cui al comma 1. se la stessa può essere realizzata esclusivamente per lotti in funzione della disponibilità finanziaria dell'Ente.

Art. 3 Programmazione e previsione

1. L'Amministrazione individua nell'aggiornamento annuale del Programma triennale delle OO.PP. e nel programma annuale delle acquisizioni di beni e servizi e/o nel bilancio di previsione annuale, l'elenco dei lavori e delle forniture e servizi da realizzarsi in economia, anche per interventi aggregati, per i quali è possibile una previsione, seppur sommaria. L'acquisizione in economia di lavori, forniture di beni e servizi può avvenire per interventi non contenuti negli strumenti di programmazione di cui al precedente comma purchè i relativi stanziamenti siano espressamente previsti nel bilancio.
2. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili e quelli per gli interventi non preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.

Art. 4 Responsabile del procedimento

1. L'Amministrazione opera a mezzo del responsabile del settore interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il responsabile del settore può avvalersi di un responsabile del procedimento (RUP), per singole categorie di procedimenti o per singole fattispecie o per parti di procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicati nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del responsabile del settore.
3. Al responsabile del procedimento sono demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la partecipazione alla procedura di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato, gli altri compiti previsti dalla normativa vigente e la dichiarazione di regolare esecuzione.
4. Per i lavori, le attività di contabilizzazione e di dichiarazione della regolare esecuzione sono di competenza del D.L. che può non coincidere con il RUP.
5. Per le fattispecie per le quali è di difficile attribuzione la competenza a specifico settore fra quelli in cui si articola l'attività del comune, compete alla Giunta comunale l'individuazione del RUP.

Art. 5 Atti autorizzatori – Impegno di spesa – Perizia suppletiva

1. Il ricorso all'esecuzione in economia è stabilito con determinazione assunta dal Responsabile del Settore competente.
2. La procedura per l'acquisizione in economia di lavori, forniture di beni e servizi deve essere preceduta, ai sensi dell'art. 11 del Codice e dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, da determinazione a contrattare del Responsabile di Settore contenente: il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente. Con la suddetta determinazione si prenota la relativa spesa. Al termine della procedura il Responsabile di Settore, con apposita determinazione con cui viene impegnata anche la spesa, affida l'intervento all'impresa che ha presentato la migliore offerta. Per ogni acquisizione di beni o di servizi di durata pluriennale è assunto il relativo impegno di spesa sugli esercizi finanziari interessati.
3. Al fine di semplificare il procedimento autorizzatorio, quando la spesa complessiva, IVA esclusa, non sia superiore al limite di 5.000 Euro, essa può essere preventivamente autorizzata mediante sottoscrizione, da parte del Responsabile del Settore competente, di apposito ordinativo di spesa, reso eseguibile con l'apposizione del visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria; detto ordinativo contiene la descrizione dell'oggetto ed assume la funzione di provvedimento. A tale procedura autorizzatoria sono soggette le spese minute o di insorgenza immediata, anche diverse dalle economie, quando contenute nell'importo di 5.000 Euro.
4. Per l'esecuzione in economia si prescinde dal preliminare impegno di spesa nei soli casi di somma urgenza, previsti dalla legge.
5. Ove durante l'esecuzione degli interventi in economia, la somma impegnata si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento potrà disporre una perizia suppletiva, con adozione di tutti gli atti conseguenti. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000,00 Euro.

Art. 6 Modalità di esecuzione degli interventi in economia

1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti:

- in amministrazione diretta, quando gli interventi sono effettuati in proprio, con materiali, utensili e mezzi di proprietà del Comune o opportunamente noleggiati e con personale dipendente dell'ente, eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del R.U.P;
- per cottimo fiduciario, quando l'esecuzione è assegnata a imprese o persone esterne al Comune purchè in possesso dei requisiti necessari;
- parte a cottimo e parte in amministrazione diretta.

2. Nel caso di amministrazione diretta l'ufficio competente impiega nei lavori il personale dipendente dell'Ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso Ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.

3. Nel caso invece di cottimo fiduciario il RUP stabilisce, sotto la propria responsabilità, accordi con imprese, ditte o persone di fiducia secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. Il RUP può stabilire che un'opera da eseguirsi in economia venga realizzata parte a cottimo e parte in amministrazione diretta quantificandone la rispettiva incidenza e motivando le ragioni di opportunità e convenienza di tale scelta.

5. L'affidamento in economia, sia in amministrazione diretta che mediante cottimo fiduciario, avviene con procedura negoziata nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque (5) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi. E' consentito il ricorso all'affidamento mediante procedure elettroniche secondo la procedura prevista dall'art. 85 del Codice.

6. L'affidatario deve essere in ogni caso in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale o di qualificazione, di capacità tecnico – professionale ed economico finanziaria previsti dalla Parte II Titolo I Capo II del Codice in relazione al valore degli affidamenti.

7. Il RUP può prescindere dall'obbligo di chiedere più offerte o più preventivi per l'acquisto di beni o servizi di importo inferiore a € 20.000,00 e per l'affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00.

E' inoltre consentita l'acquisizione diretta:

- a) nel caso di nota specialità del bene o servizio in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato;
- b) per i servizi a carattere artistico e culturale: per importi sino ad € 20.000,00;
- c) per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze: per importi sino ad € 20.000,00.

8. Al fine di garantire la massima pubblicità delle procedure e la par condicio dei concorrenti, il RUP procede:

- a) all'indizione, sulla base della determinazione di cui al precedente art. 5, della gara con approvazione del capitolato d'onori o foglio patti e condizioni o disciplinare tecnico e individuazione delle ditte da invitare in un numero congruo tale da garantire un'ampia partecipazione;
- b) all'invio simultaneo della lettera di invito alle imprese individuate;
- c) al ricevimento delle offerte in plico chiuso da presentare direttamente o inviare a mezzo servizio postale all'Ufficio Protocollo del Comune;
- d) alla valutazione delle offerte sulla base dei criteri prefissati nella lettera di invito;
- e) alla redazione del verbale delle operazioni effettuate;
- f) alla predisposizione degli atti per la determinazione di approvazione degli esiti della gara, assunzione dell'impegno di spesa e comunicazione alla ditta dell'avvenuto affidamento;
- g) agli adempimenti di legge successivi alla aggiudicazione (es. comunicazioni, ecc.).

Art.7 - Scelta del contraente

1. Alla scelta degli esecutori dei lavori, servizi, forniture in economia provvede il RUP competente mediante gara informale che comporta la richiesta di presentare un'offerta a seguito di lettera di invito.

2. L'affidamento di beni, servizi e lavori mediante cottimo fiduciario avviene previa acquisizione di almeno cinque (5) preventivi da parte di operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato (art. 8) ovvero tramite l'Albo prestatori forniture,

servizi, lavori (art. 9). In ogni caso, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

3. La lettera-invito, firmata dal RUP, potrà essere inoltrata anche a mezzo fax, posta elettronica certificata munita di firma digitale o altro mezzo idoneo a garantirne la ricezione in data certa e dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

- l'oggetto della prestazione;
- il Codice Identificativo Gara (CIG);
- le modalità di scelta del contraente;
- le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto;
- le modalità e condizioni contrattuali di fornitura o di esecuzione del servizio;
- le modalità e i tempi di pagamento;
- le eventuali garanzie richieste;
- le eventuali penalità;
- l'importo a base di gara con esclusione dell'IVA;
- la quantificazione degli eventuali oneri per la sicurezza;
- i criteri di aggiudicazione ed elementi di valutazione nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione in caso di presentazione di un'unica offerta valida e/o l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e le modalità di divulgazione del provvedimento motivato ai concorrenti;
- il giorno e l'indirizzo preciso ove dovranno essere fatte pervenire le offerte;
- il periodo in giorni di validità delle offerte;
- i requisiti soggettivi richiesti all'appaltatore e la richiesta all'appaltatore di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- il termine per il collaudo o verifica di conformità;
- l'eventuale richiesta del contributo a favore Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;
- il nominativo del Responsabile del Procedimento;
- tutti gli elementi che si rendano necessari per la particolarità del bene o del servizio da acquisire.

4. L'offerta, debitamente firmata, dovrà pervenire in busta chiusa mediante consegna a mano, posta o corriere al recapito indicato nella lettera d'invito.

Art. 8. Indagine di mercato (Gara Ufficiosa)

1. In via generale, e comunque, in mancanza di albo prestatori forniture, servizi, lavori disponibile o di categorie riferite allo specifico intervento, si procede attraverso l'espletamento di indagine di mercato.

L'indagine di mercato è svolta previa pubblicazione di un avviso sul sito internet del Comune per consentire agli operatori economici di richiedere di essere invitati alla gara informale. Il RUP potrà prevedere anche ulteriori forme di pubblicità le cui spese andranno previste e impegnate con la determinazione a contrarre.

2. Tra la data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente e la data di presentazione delle offerte dovranno, di norma, decorrere almeno cinque giorni.

3. Il Responsabile del Procedimento è tenuto ad invitare tutti gli operatori economici che ne abbiano fatto richiesta e siano in possesso dei requisiti previsti dall'avviso.

4. Nel caso di assenza di richieste di invito o nel caso in cui il numero delle richieste sia inferiore a cinque, l'elenco delle ditte potrà essere redatto dal RUP ovvero integrato, se possibile, sino ad arrivare al previsto numero di cinque, anche mediante selezione, se esistente, dall'Albo prestatori forniture, servizi, lavori.

5. L'indagine di mercato può essere svolta anche previa consultazione delle banche dati comunali riferite ai partecipanti negli ultimi cinque anni a gare espletate per l'affidamento di forniture, servizi e lavori.

Art. 9 - Albo prestatori forniture, servizi, lavori

1. Ai fini dell'individuazione delle ditte da invitare per l'affidamento di beni, servizi e lavori il RUP può avvalersi dell'Albo prestatori forniture, servizi, lavori, articolato per categorie, formato in base alle domande presentate dalle ditte interessate; deve essere aggiornato con cadenza almeno

annuale, con modalità atte a verificare la permanenza dell'idoneità delle ditte iscritte e consentire l'iscrizione di nuove ditte.

2. L'albo ha durata triennale ed è formato previa emissione di avviso pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

3. Nel corso del triennio l'elenco può essere aggiornato automaticamente ad ogni richiesta di iscrizione e presa d'atto di RUP competente dell'idoneità della ditta.

4. Ai fini dell'inserimento nell'elenco sono richiesti:

- i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del Codice;
- eventuali requisiti previsti da normative di settore ed eventuali requisiti di ordine tecnico-organizzativi.

Tali requisiti potranno essere oggetto di autocertificazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

5. Le Imprese iscritte nell'elenco hanno l'obbligo dell'aggiornamento, nei termini di legge, della documentazione comprovante i requisiti in loro possesso.

6. Qualora le Ditte iscritte perdano, per qualunque motivo, uno dei requisiti di idoneità richiesti per l'iscrizione, si procederà alla loro sospensione dall'elenco, fino a regolarizzazione.

7. Costituisce causa di esclusione dall'elenco, per la durata del triennio, il mancato rispetto dei termini e delle condizioni definiti nel contratto o concordati all'atto di stipulazione del contratto.

8. La sospensione e la cancellazione dall'elenco devono essere comunicate per iscritto.

Art. 10 Criteri di scelta

1. La scelta del contraente avviene, in uno dei seguenti modi:

a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica e valutabile in base ad elementi diversi, variabili, a seconda della natura della prestazione quali, ad esempio, il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, la qualità, il carattere estetico e funzionale, l'assistenza tecnica, il valore tecnico ecc.; in questo caso i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nella lettera di invito, possibilmente con l'attribuzione del punteggio/percentuale di incidenza attribuito a ciascuno di essi;

b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti o la fornitura dei beni o l'acquisizione dei servizi oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici come descritti nella lettera di invito.

2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del procedimento che redige il verbale delle operazioni, con l'assistenza di due dipendenti del settore interessato in qualità di testimoni. Quando l'individuazione della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte può essere demandata ad una Commissione giudicatrice che opera secondo le seguenti disposizioni:

- è nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero di tre componenti, presieduta dal RUP e composta da due dipendenti del settore interessato e/o Responsabili di settore di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante; può essere integrata, su iniziativa e previa valutazione del RUP, di ulteriori membri esperti in caso di valutazioni tecniche di particolare complessità per le quali sono richieste competenze specialistiche;

- la seduta o le sedute per la valutazione delle offerte tecniche si svolgono in forma riservata. La seduta per l'apertura e lettura dell'offerta economica può tenersi in forma pubblica;

- per ogni seduta la Commissione trascrive le operazioni effettuate redigendo apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da tutti i commissari.

Art. 11 Perfezionamento affidamento - Post-informazione - Obblighi di comunicazione e stipulazione del contratto

1. L'affidamento in economia viene perfezionato mediante contratto in forma pubblica o mediante scrittura privata.

2. Prima della stipulazione dei contratti per gli interventi superiori a 154.937,00 euro il responsabile del procedimento si assicura dell'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 in materia di certificazione antimafia, fatti salvi i casi di esenzione previsti dal D.P.R. 252/98.

3. Gli affidamenti di lavori pubblici tramite cottimo sono soggetti, ai sensi dell'art. 144, comma 4, del D.P.R. 554/99, a post-informazione tramite comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione all'albo pretorio comunale dei nominativi degli affidatari. Tali adempimenti sono curati dal Responsabile del procedimento.

4. Sono applicabili gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 79 del D. Lgs. 163/2006 nonché il termine dilatorio per la stipulazione del contratto di cui all'art. 11 del medesimo decreto.

TITOLO II

SEZIONE A – LAVORI

Art. 12 Limiti di importo per i lavori

1. La presente sezione disciplina l'esecuzione dei lavori comunali in economia e delle forniture e servizi connessi e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.

2. Le procedure per l'esecuzione di lavori in economia sono consentite fino all'importo di € 200.000,00.

I lavori in economia assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 50.000,00.

Art. 13 Tipologia dei lavori eseguibili in economia

1. Fermo restando i limiti di importo indicati ai precedenti articoli, possono essere eseguiti in economia i seguenti lavori:

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

1. prime opere per la difesa dalle frane;

2. riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;

3. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;

4. lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica. Si tratta dei lavori o servizi e connesse somministrazioni riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per la collettività o per determinate categorie di cittadini, determinatesi a seguito di eventi imprevisi e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili;

b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;

h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del d.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.

2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 9, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

- a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
 - b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 - c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o eventualmente presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
 - d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque;
 - e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
 - f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
 - g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.
3. Possono altresì essere eseguiti in economia i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 23 o alla esecuzione di servizi ai sensi dell'articolo 24.

Art. 14 Affidamenti in economia complementari all'appalto

1. Nei casi sottoindicati, il ricorso ai lavori in economia ha carattere accessorio o complementare di opera o un lavoro eseguiti in appalto:

a) lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, nel limite di 200.000 Euro, disciplinati dall'art. 153 del D.P.R. 554/99;

b) opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale e, quindi nel procedimento di evidenza pubblica, e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 17 e 152, comma 1, lett. a) del D.P.R. 554/99. L'assegnazione di tali lavori può essere affidata in via diretta all'appaltatore individuato con la gara, nel limite del 50% del valore dell'appalto e comunque per un importo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, purché il RUP ne affermi l'utilità e la convenienza; potranno, entro il medesimo limite di importo, essere affidati anche ad altre imprese, con le modalità previste dal presente Regolamento;

c) lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il RUP reputa necessari in corso d'esecuzione, da effettuarsi con l'accantonamento di cui all'art. 44, comma 3 lett. b), del D.P.R. 554/99; possono essere affidati in via diretta all'appaltatore per un importo non superiore a 20.000 Euro, indipendentemente dalla possibilità di ricorrere ad approvazione di variante ai sensi di legge.

2. In tali casi, il RUP degli interventi in economia è lo stesso designato per l'opera.

3. I lavori in economia previsti nel quadro economico di opera pubblica, approvato, non richiedono alcun ulteriore atto autorizzatorio, qualora il provvedimento di approvazione del progetto ne abbia sancito l'utilizzabilità, attuando in tal modo quanto definito dall'art. 152, comma 2, del D.P.R. 554/99; l'uso di tali somme da parte del D.L. è tuttavia subordinato all'autorizzazione del RUP.

Art. 15 Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto

1. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 50.000,00. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

2. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, i lavori ed i servizi individuati tra le tipologie di cui al presente Regolamento sono direttamente gestiti dal RUP che, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento seguendo le modalità procedurali definite per i servizi o le forniture.

3. Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento in cottimo, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli.

Art. 16 Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo

1. Per i lavori affidati mediante cottimo fiduciario, il RUP, nel rispetto delle tipologie individuate all'art.13 e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento di cui all'art. 125 del Codice, può procedere nel seguente modo:

- per i lavori di importo inferiore a € 40.000,00 il RUP valuta, di volta in volta, l'opportunità di procedere mediante affidamento diretto o previa indagine di mercato fra almeno tre (3) imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione, da esperirsi mediante gara informale attraverso richiesta di preventivi che dovranno essere presentati con le modalità di cui al presente regolamento;

- per i lavori di importo compreso fra € 40.000,00 e € 200.000,00 previa indagine di mercato fra almeno cinque imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione, da esperirsi mediante gara informale attraverso richiesta di preventivi che dovranno essere presentati con le modalità di cui al presente regolamento. Nella procedura di confronto concorrenziale non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale.

2. I lavori da eseguire in cottimo devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo, il quadro economico dell'intervento nonché un foglio patti e condizioni.

3. Per interventi di importo contenuto entro 40.000 Euro, assegnati in cottimo o in appalto, la qualificazione dell'esecutore è di regola comprovata dalla relativa iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente alle prestazioni da affidare.

4. Il RUP, dopo l'aggiudicazione provvisoria, procede alla verifica dei requisiti richiesti negli atti di indizione del cottimo fiduciario o dell'affidamento in forma diretta.

Art. 17 Lavori d'urgenza

1. Ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 554/99, in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal RUP. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

3. Le procedure di determinazione della necessità di provvedere con urgenza sono esplicitate con apposito atto motivato assunto dalla Giunta Comunale.

Art. 18 Lavori di somma urgenza

1. Ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 554/99, in circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il Responsabile del procedimento e/o il tecnico, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità. Gli interventi dovranno essere limitati all'approntamento del materiale ed alla esecuzione dei soli lavori indispensabili per l'eliminazione della situazione di pericolo.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal RUP o dal tecnico da questi incaricato.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, e sempre che non si possa provvedere con affidatario diverso, si procede con l'ingiunzione prevista all'art. 136, comma 5, del D.P.R. 554/99.

4. Il Responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila improrogabilmente entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette immediatamente, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile del Settore che

controfirma la perizia e provvede ad assicurare la copertura della spesa, e l'approvazione dei lavori da parte della Giunta Comunale.

5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo comunale, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 19 Perfezionamento del contratto – Garanzie

1. Il contratto di cottimo deve indicare almeno quanto richiesto dall'art. 144 del D.P.R. 554/99: l'elenco dei lavori e delle somministrazioni, le condizioni di esecuzione, il termine di ultimazione, i prezzi e le modalità di pagamento, le penalità per ritardo e il diritto del Comune di risolvere in danno il contratto per inadempimento, mediante semplice dichiarazione per iscritto dal RUP previa ingiunzione del D.L., salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto al Comune.

2. I contratti per l'esecuzione dei lavori in economia potranno essere conclusi tramite:

A) scambio di corrispondenza per importi lavori inferiori a € 10.000,00;

B) scrittura privata per importi lavori inferiori a € 40.000,00

C) contratto in forma pubblica amministrativa per importi pari o superiori a € 40.000,00 e sino ai 200.000,00.

L'affidamento mediante lettera-contratto o scambio di corrispondenza è concluso dalla data di ricevimento da parte del RUP di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto.

3. Le ditte esecutrici del cottimo sono tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dei lavori; il RUP può prevedere l'esonero della presentazione della cauzione definitiva in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare ovvero quando il pagamento del corrispettivo avvenga in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento o quando sia contenuto nell'importo di € 40.000,00.

4. Di norma per i lavori in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria mentre la polizza specifica "all risks" può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.

5. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, il RUP provvederà ad applicare le penali previste nonché, in caso di ripetuto e/o grave inadempimento, potrà avvalersi, previa diffida, della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento dei danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno.

6. Si prescinde inoltre dalla formalizzazione di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale del progettista interno all'Amministrazione.

Art. 20 Piani di sicurezza

1. Ai contratti di cottimo, quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, va allegato, quale parte integrante e sostanziale, il piano di sicurezza previsto dall'art. 131 del D. Lgs. n. 163/2006.

Art. 21 Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

1. Per i lavori eseguiti in economia, sia in cottimo che in amministrazione diretta, è prevista la tenuta della contabilità secondo le regole contenute nel Regolamento generale dei LL.PP.; si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti, mentre il collaudo è sempre escluso, essendo i lavori in economia contenuti entro l'importo di 200.000 Euro.

2. In caso di lavori di importo non superiori a 10.000 Euro, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità rilasciato dal D.L. e controfirmato dal RUP.

3. E' compito del RUP documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto di cottimo, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi ed emettere il certificato di regolare esecuzione.

4. Per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, sarà redatto dal responsabile del procedimento un conto finale al quale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione nella quale vengono indicati:

a) i dati del preventivo/progetto e relativi stanziamenti;

b) l'impresa che ha assunto il cottimo;

- c) l'andamento e lo sviluppo dei lavori;
- d) le eventuali proroghe autorizzate;
- e) il DURC;
- f) gli eventuali infortuni;
- g) i pagamenti in acconto;
- h) lo stato finale e il credito dell'impresa;
- i) i termini per il collaudo;
- j) le eventuali riserve dell'impresa;
- k) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

TITOLO III

SEZIONE B – FORNITURE E SERVIZI

Art. 22 Limiti di importo e sistemi di affidamento - Congruità dei prezzi

1. La presente sezione "B" disciplina l'assegnazione di forniture e servizi in economia che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.

2. La procedura normale attivata dall'Ente per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, è la procedura negoziata previo confronto concorrenziale ed è consentita esclusivamente per importi inferiori alla soglia comunitaria di 193.000 Euro.

3. Il Responsabile competente ha facoltà di procedere a procedura negoziata diretta nei seguenti casi:

- a) di norma per importi fino ad Euro 20.000;
- b) nei casi previsti dall'art. 57 del D. Lgs. 163/2006;
- c) nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. 20/8/2001 n. 384.

4. L'affidamento diretto è da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione.

5. Il provvedimento di affidamento a procedura negoziata diretta in economia deve essere adeguatamente motivato, contenere la dimostrazione della corrispondenza del caso concreto alla fattispecie ammessa dalla norma e la dichiarazione di idoneità del contraente prescelto, e di congruità del prezzo.

6. Per l'acquisizione dei beni e servizi il RUP, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 20/8/2001 n. 384, si avvale di rilevazioni di prezzi di mercato e prezzi pagati da altri Enti a fini di orientamento nella determinazione dei prezzi-base di trattativa, nella valutazione della congruità o dell'anomalia dei prezzi in sede di offerta.

7. Prima di attivare un'autonoma procedura, il RUP competente deve verificare se l'acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante le convenzioni quadro di Consip, di cui all'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e smi.

Art. 23 Tipologia delle forniture eseguibili in economia

Le seguenti forniture, necessarie per l'ordinario e corrente funzionamento dell'Ente, per loro natura possono essere affidate in economia:

- Mobili, attrezzature, componenti di arredamento, tende, tendaggi, targhe segnaletiche e suppellettili per uffici, strutture, impianti e servizi comunali; arredi scuole statali materne, elementari, medie;
- Strumentazioni, beni mobili e attrezzature per uffici, impianti, servizi comunali;
- Acquisto apparecchiature e materiali per disegni, per fotografie e per audiovisivi;
- Autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi di lavoro in dotazione ai servizi comunali;
- Acquisto di pezzi di ricambio e accessori per i beni di cui ai punti precedenti;
- Fornitura di carburanti, lubrificanti e combustibili;
- Vestiario: effetti di corredo, divise e calzature per il personale dipendente, comunque occorrenti per l'espletamento dei servizi;
- Forniture di prodotti e derrate alimentari per il centro di cottura e per le mense comunali, da acquistare per tipologie merceologiche omogenee; fornitura di stoviglie e tovagliato;

- Generi di cancelleria, supporti per archiviazione, timbri e tabelle segnaletiche, stampati per uso uffici, registri, carta, cartone, affini, e altri materiali di consumo, necessari per gli uffici, gli impianti e i servizi comunali;
- Acquisto o noleggio di macchine da riproduzione e relativa assistenza, non affrontabili con i contratti d'appalto che siano in corso, macchine da stampa, da calcolo, da microfilmatura, nonché materiale di consumo per il funzionamento delle macchine qui indicate e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature installate presso i vari uffici;
- Acquisti di hardware, relative componenti, di software standardizzato e di altri strumenti informatici e telematici, necessari per il funzionamento degli uffici e servizi comunali;
- Acquisto o noleggio di apparecchi e materiali di consumo necessari ai servizi igienico-sanitari, ambientali, cimiteriali e di gestione della popolazione animale; acquisto di attrezzature e prodotti igienizzanti e disinfettanti per pulizie; farmaci e materiali di pronto soccorso;
- Forniture per il traffico e la segnaletica stradale; materiale infortunistico e relativo alla sicurezza;
- Materiale e attrezzature per arredo urbano, verde, giardinaggio, piante, fiori e addobbi vari;
- Materiale e attrezzature ludiche, didattiche, scientifiche e sportive;
- Materiale e attrezzature per falegnameria e infissi;
- Forniture di utensileria e ferramenta;
- Spese connesse con l'organizzazione o la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni su materie istituzionali; quote di partecipazione alle suddette iniziative;
- Spese di rappresentanza (targhe, coppe, trofei, medaglie, bandiere, stendardi, omaggi e varie) e casuali;
- Fornitura di catering, allestimento rinfreschi, buffet e altri generi, per occasioni di carattere istituzionale;
- Forniture necessarie allo svolgimento di attività culturali, sociali, ricreative e per il tempo libero promosse dal Comune;
- Spese concernenti il funzionamento degli organi comunali;
- Spese connesse con le elezioni ed i referendum;
- Forniture necessarie per i casi di cui all'art. 125, c.10 D. Lgs. 163/2006:
 - 1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - 2) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - 3) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - 4) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- Spese postali, telegrafiche, telefoniche e acquisto di valori bollati;
- Abbonamenti a riviste, periodici e simili ed acquisti di libri, periodici e pubblicazioni sia su supporto cartaceo che informatico, abbonamenti ad agenzie di informazione o consulenza;
- Operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni;
- Pagamento tassa di immatricolazione e di circolazione autoveicoli;
- Locazione per breve tempo di immobili, con affitto o noleggio delle attrezzature occorrenti, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'amministrazione e per le attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni istituzionali, quando i locali di proprietà non siano sufficienti o idonei.

Art. 24 Tipologie di servizi eseguibili in economia

1. I seguenti servizi, necessari per l'ordinario funzionamento dell'Ente, per loro natura possono essere affidati in economia:

- Servizi di manutenzione e riparazione di impianti e attrezzature comunali, beni mobili registrati e altri beni mobili in genere, di vestiario, calzature e altre dotazioni agli uffici, impianti, servizi e al personale;

- Servizi di trasporto in genere;
- Servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa;
- Servizi e prestazioni attinenti all'informatica;
- Servizi di natura intellettuale in genere;
- Servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura, individuati all'Allegato IIA categoria 12 del Codice dei Contratti (D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.), nonché i servizi ad essi correlati, come ad esempio il coordinamento per la sicurezza, i rilievi, le indagini geologiche, geotecniche/geognostiche, le verifiche statiche e di collaudo, ecc., meglio descritti nel successivo comma 2;
- Servizi di sperimentazione tecnica e in settori diversi;
- Servizi di collocamento e reperimento di personale;
- Servizi di ricerca di mercato e prestazioni intellettuali;
- Servizi di eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;
- Servizi informativi e di stampa;
- Servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura;
- Servizi di mensa e di ristorazione;
- Servizi per la custodia e la sicurezza;
- Servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili comunali sia di proprietà sia in uso;
- Servizi relativi all'istruzione media, elementare, materna e degli asili nido;
- Servizi sociali e sanitari, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative, servizi cimiteriali;
- Servizi ricreativi, culturali e sportivi, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
- Servizi di lavanderia; servizi di lavaggio
- Servizi esterni di fotocoproduzione, eliografia, elaborazione disegni computerizzati, stampa, tipografia, serigrafia, legatoria e grafica;
- Servizi fotografici;
- Servizi di assistenza tecnica, audio e apparecchiature di amplificazione sonora, riprese audio-video e di illuminazione in occasione di pubbliche manifestazioni, corsi, concorsi, laboratori, riunioni, sedute;
- Servizi di agenzia viaggi; servizi alberghieri e servizi accessori per vacanze sociali e per missioni del personale;
- Accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
- Servizi di sistemazione e restauro per libri, arredi, tappezzerie, tendaggi e altri beni di pregio, non rientranti nelle cat. OG2 e OS2 dell'allegato "A" al D.P.R. 25/1/2000 n. 34;
- Manutenzione, gestione e cura del verde pubblico e dell'arredo urbano, pulizia e manutenzione strade extraurbane;
- Ogni altro servizio che si renda necessario per garantire le ordinarie attività del Comune;
- Servizi necessari per i casi di cui all'art. 125, c.10 D. Lgs. 163/2006:
 - 1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - 2) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - 3) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - 4) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;

2. Per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
- c) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
- d) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
- e) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

Si precisa che le suddette categorie sono ricavate dalla deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 87 del 23/3/2002 e dalla determinazione n. 4 del 29 marzo 2007 ("Indicazioni sull'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e della legge 4 agosto 2006, n.248) in cui l'AVCP ha affermato, con riguardo alle modalità di affidamento degli incarichi che "per i servizi tecnici di importo inferiore a 20.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice, previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell'attività contrattuale in economia".

Art. 25 Modalità di affidamento di servizi.

1. Per servizi di importo pari o superiore a 20.000 euro e fino alla soglia di 193.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, previa consultazione di almeno (5) cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato o di elenchi di operatori economici in possesso del Comune. Il RUP attiva la consultazione degli operatori economici, a sua scelta, o attraverso indagine/selezione tra/di almeno cinque soggetti o attraverso l'elenco degli operatori ove esistente. L'indagine di mercato può effettuarsi mediante gara informale attraverso richiesta di preventivi/lettere di invito che dovranno essere presentati in busta chiusa oppure attraverso pubblici avvisi per la individuazione degli operatori da invitare. I principi ai quali il RUP deve attenersi nella conduzione della gara ufficiosa sono: il rispetto delle regole di valutazione prefissate; la contestualità della presentazione delle offerte; la segretezza delle offerte; la trasparenza e la par condicio tra i concorrenti in tutte le fasi della procedura negoziata; la verifica della congruità economica dell'offerta. La lettera di invito contiene di regola:

- a) una sufficiente descrizione del bene o della prestazione da acquisire;
- b) i termini di consegna del bene o della prestazione da acquisire e le penalità in caso di ritardo o inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggiore danno subito dall'amministrazione;
- c) il prezzo a base di contratto;
- d) le modalità di pagamento;
- e) il termine per la presentazione delle offerte, che non può di regola essere inferiore a 10 giorni solari e consecutivi dalla data dell'invio della lettera di invito (art. 124 c. 6 lettera d) D. Lgs. 163/2006); i termini vanno intesi come perentori;
- f) la documentazione da produrre a corredo dell'offerta;
- g) i criteri di valutazione delle offerte;
- h) il giorno e l'ora della seduta di apertura delle offerte;
- i) l'indicazione del responsabile del procedimento e dei recapiti per ottenere informazioni;
- j) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte

aggiudicatarie e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;

- k) l'indicazione delle garanzie in materia di trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
- l) l'informazione circa l'obbligo di eleggere, qualora insorgano controversie relative all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, come esclusivamente competente il foro di Roma.

2. Per servizi inferiori a 20.000 euro il RUP valuta, di volta in volta, l'opportunità di procedere all'affidamento diretto o previa indagine di mercato fra almeno 3 (tre) imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione, da esperirsi mediante gara informale attraverso richiesta di preventivi che dovranno essere presentati con le modalità di cui al presente regolamento. L'ordinazione in economia di importo fino a € 20.000,00 è disposta attraverso "buono d'ordine", sottoscritto dal responsabile del procedimento sulla base della determinazione di impegno, emesso in triplice esemplare e sottoscritto dal responsabile del procedimento, deve contenere il riferimento al capitolo di bilancio, all'impegno e al preventivo del terzo. L'ordinazione è seguita dalla stipula del contratto nella forma di scrittura privata contenente almeno i seguenti elementi:

- a) descrizione dei beni, servizi oggetto dell'ordinazione;
- b) quantità e prezzo degli stessi con l'indicazione dell'IVA;
- c) qualità e condizioni di esecuzione;
- d) riferimento all'impegno di spesa;
- e) termini di pagamento;
- f) penali per la ritardata o incompleta esecuzione nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti;
- g) ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od opportune all'affidatario.

3. Si potrà procedere con affidamento diretto, anche oltre i 20.000,00 euro, nel caso di specialità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato, ricorrendo le fattispecie dell'art.41 comma 1 nn.2) e 3) del R.D. 827/1924 (c.d. "privativa industriale").

4. Il RUP, dopo l'aggiudicazione provvisoria, procede alla verifica dei requisiti richiesti negli atti di indizione del cottimo fiduciario o dell'affidamento in forma diretta.

Art. 26 Preventivi

1. I preventivi devono essere redatti sulla base delle indicazioni contenute nella lettera di richiesta di offerta, che dovrà contenere:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) i requisiti soggettivi e di qualificazione richiesti;
- c) le modalità di presentazione del preventivo;
- d) le eventuali garanzie richieste;
- e) le caratteristiche tecniche;
- f) la qualità e le modalità di esecuzione;
- g) la modalità di scelta del contraente: prezzo più basso o i criteri per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) le modalità di pagamento;
- i) la richiesta della dichiarazione, da rendersi dall'operatore economico, di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni

2. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione l'entità dei servizi da richiedere nel corso di un determinato periodo di tempo, comunque non superiore all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto. In tal caso il Responsabile del Servizio può procedere a singole ordinazioni via via che il fabbisogno si verifichi, alla ditta che ha presentato il preventivo più conveniente, sempre che il limite globale della spesa non superi quello di cui al precedente art. 25 comma 2.

3. I preventivi debbono rimanere conservati agli atti.

4. La scelta fra più preventivi deve essere ispirata ai seguenti criteri: qualità della prestazione, modalità e tempi di esecuzione, prezzo.

5. Ove la scelta non cada sul preventivo di importo inferiore, la relativa determinazione deve essere adeguatamente motivata.

ART. 27 – Garanzie

1. Nelle procedure di acquisizione in economia di servizi e forniture di importo pari o inferiore a € 20.000,00 si può prescindere dalla richiesta della cauzione provvisoria e richiedere unicamente la costituzione della sola cauzione definitiva.

2. Nelle procedure negoziate mediante cottimo fiduciario che presentano un carattere di urgenza il RUP può prevedere la costituzione della sola cauzione definitiva.

Art. 28 Liquidazioni e pagamenti

1. Le spese effettuate ai sensi del presente regolamento debbono essere sottoposte alla verifica della qualità e della quantità secondo la loro natura, prima che se ne disponga il pagamento.

2. L'attestazione di regolarità è rilasciata a cura del Responsabile che ha disposto l'ordinativo di spesa.

3. Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi. Le fatture e le note relative all'esecuzione dei servizi non possono essere ammesse al pagamento se non sono corredate dall'autorizzazione di spesa nonché dell'attestazione di regolare esecuzione e liquidazione da parte del RUP competente.

4. Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 20/8/2001 n. 384, quando sia necessario il collaudo, esso di norma è eseguito da dipendente nominato dal RUP; il collaudo non può essere effettuato da dipendente che abbia partecipato al procedimento di acquisizione del bene o del servizio.

Per importi inferiori a 50.000 Euro non è necessario il certificato di collaudo o di regolare esecuzione e l'atto di liquidazione da parte del RUP sulla fattura o nota ricomprende anche l'implicita attestazione dell'avvenuta verifica della regolare esecuzione di quanto richiesto.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 29 Verifica dell'anomalia o della congruità delle offerte

1. La lettera invito può prevedere che, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, l'Amministrazione proceda alla valutazione dell'eventuale loro anomalia sulla base dei seguenti criteri:

- nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, verranno assoggettate a controllo le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la suddetta media;

- nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verranno assoggettate a controllo le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera d'invito.

2. Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, ovvero la lettera invito non preveda l'esclusione automatica ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione valuterà la congruità delle offerte tenendo conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile, prendendo in considerazione i costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei Contratti pubblici, altri listini, i prezziari di beni, lavori e servizi ed ogni altro elemento di conoscenza.

3. Qualora le procedure di rilevazione evidenzino la presenza di una o più offerte anormalmente basse, il RUP procederà alla verifica delle stesse mediante richiesta di giustificazioni e chiarimenti in conformità di quanto previsto dall'art. 87, commi 2, 3 e 4, del Codice, nonché attraverso l'eventuale consultazione del soggetto offerente. All'offerente è dato un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi per indicare per iscritto le giustificazioni richieste. L'eventuale convocazione dell'offerente dovrà avvenire con un preavviso minimo di 3 giorni lavorativi. Qualora il rappresentante non si presenti alla convocazione, il RUP può prescindere dalla sua audizione per la valutazione definitiva dell'offerta. Il RUP sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, se la esclude, procede nella stessa maniera

progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

Il RUP esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti nel suo complesso inaffidabile.

ART. 30 – Stipulazione del contratto

1. La stipulazione del contratto deve avvenire secondo quanto stabilito dall'art. 11 del Codice.
 2. L'aggiudicatario deve presentarsi alla data comunicata dall'Amministrazione per la stipulazione del contratto o far pervenire tempestiva comunicazione della propria motivata indisponibilità. Qualora il contraente, regolarmente convocato, non adempia a quanto necessario per la sottoscrizione del contratto, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni.
 3. Il RUP, dopo l'aggiudicazione provvisoria e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei requisiti.
 4. Nei casi di urgenza l'Amministrazione può richiedere all'aggiudicatario la stipulazione del contratto nelle more della verifica dei predetti requisiti. In questo caso l'esito negativo della verifica comporterà la decadenza del contratto con effetto retroattivo, fermo il diritto dell'aggiudicatario ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni effettuate fino all'accertamento ed alla comunicazione delle cause di decadenza dall'affidamento.
 5. Per l'esecuzione delle spese in economia di importo superiore a € 40.000,00 si procede alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa. Per l'esecuzione delle spese di importo pari o superiore a € 10.000,00 fino ad € 40.000,00, si procede alla stipula del contratto per mezzo di scrittura privata.
- Per le procedure di spesa di importo inferiore a quello di cui al punto precedente, la stipula del contratto può essere sostituita da lettera di ordinazione da parte dell'Amministrazione e conseguente accettazione ove necessaria.

Art. 31 Tutela dei dati personali

1. L'ente garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché delle dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 32 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine del periodo di pubblicazione.
2. Dalla stessa data sono abrogate tutte le norme regolamentari in materia eventualmente approvate in base alle previgenti disposizioni di legge.